

58.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	1207	Progetto di legge costituzionale n. 724-767-872-888-911-1006-1008 (Questione pregiudiziale)	1199
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1206	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	1206	(Annunzio)	1205
Documento finale (Approvazione in Commissione)	1213	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	1206
Missioni valedoli nella seduta del 22 settembre 1994	1205	(Trasmissione dal Senato)	1206
Mozione, risoluzioni, interpellanza ed interrogazioni (Annunzio)	1214	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	1213
		Richiesta ministeriale di parere parlamentare	1214
		ERRATA CORRIGE	1214

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: CALDERISI ED
ALTRI; ADORNATO ED ALTRI; DISEGNO DI LEGGE DI
INIZIATIVA DEL GOVERNO; UGOLINI ED ALTRI; BASSA-
NINI ED ALTRI; MASI ED ALTRI; MAZZONE ED ALTRI —
MODIFICA DELL'ARTICOLO 122 DELLA COSTITUZIONE
(724-767-872-888-911-1006-1008)*

Questione pregiudiziale.

La Camera,
considerato:

che l'articolo 2 della proposta di legge di modifica dell'articolo 122 della Costituzione, nel testo unificato della Commissione, contiene una norma transitoria che fissa organizzazione interna e caratteri di una legge elettorale per le regioni, pur se per il 1995, contraddicendo la norma di modifica all'articolo 1, la quale prevede che entrambi gli elementi siano autonomamente determinati dalle regioni;

che tale contrasto tra norma di modifica e norma transitoria non è per nulla necessitato dalla esigenza di efficacia, attuazione e coordinamento del nuovo testo dell'articolo 122, anzi ne contraddice non parti marginali ma la stessa *ratio*, ispirazione, ed il principio fondamentale di autonomia affermato;

che la norma transitoria ricrea di fatto le condizioni perché essa, radicandosi con la tornata elettorale nel senso comune e ancor più determinando modalità e caratteristiche di organi regionali che ad essa collegheranno la propria elezione e alcun interesse avranno quindi a procedere a nuove ed autonome modifiche, determina (anche per le regole e la prassi di funzionamento che consolideranno), per via surrettizia, un definitivo assetto presidenzialista nelle regioni e meccanismi uninominali maggioritari di elezione, vanificando così l'affermazione di autonomia enunciata nell'articolo 1 della modifica costituzionale;

che ciò determinerà così l'incostituzionale situazione di una norma transitoria ad efficacia permanente in contrasto con la norma principale di modifica;

che vengono definite, con deroga al principio affermato, composizione, modalità di elezioni, rapporti con gli altri organi del Consiglio che poi dovrebbe essere chiamato a dare reale attuazione al principio di autonomia;

che, non essendovi sul testo proposto la convergenza di una maggioranza dei due terzi del Parlamento, l'insistere nella sua approvazione richiederà l'ulteriore tempo di sospensione della promulgazione previsto dall'articolo 138, commi 2 e 3. Ciò determina la concreta impossibilità di giungere alle elezioni regionali del 1995 con una nuova legge elettorale conforme ai principi affermati nella modifica costituzionale. In ogni caso, proprio per questa scansione dei tempi, sicuramente non sarà possibile, per le regioni, discutere ed approvare una loro legge elettorale che, sino all'approvazione definitiva della modifica dell'articolo 122 della Costituzione, se conforme a quanto da questa previsto, contrasterebbe con la Costituzione vigente. Questa impossibilità per le regioni vanifica e rende di fatto inapplicabile il comma 3 dell'articolo 2 del testo proposto;

che la norma transitoria, al comma 2, definisce un vero e proprio Statuto transitorio che ha valore sino a che, comunque dopo le elezioni del 1995, le regioni non approvino un loro nuovo Statuto sulla scorta dell'articolo 1, comma 1. La previsione di questo Statuto transitorio (ma che

tende a diventare definitivo) non si rende necessaria, per l'efficacia, attuazione e coordinamento dell'articolo 1 (con cui anzi contrasta), norma alla quale dovrebbe essere strumentale, in quanto, sino all'adozione di nuovi statuti regionali ben potrebbero sopravvivere gli statuti attuali in quanto compatibili con lo stesso.

Lo statuto provvisorio, norma transitoria, è invece inserito perché necessario e strumentale non alla norma principale, bensì ai commi 4 e 5 della stessa norma transitoria, in particolare alla imposizione rigida dell'elezione diretta del Presidente della regione per le elezioni del 1995.

Abbiamo così una norma strumentale e derogatoria che contrasta con la norma principale e prevista solo per consentire la vigenza di un'altra norma derogatoria, transitoria, che pure contrasta con la norma di cui all'articolo 1 con cui invece dovrebbe esser coerente e strumentale.

Tutto ciò in violazione anche dell'articolo 123 della Costituzione;

che l'articolo 2, comma 2, lettera *b*, del testo proposto introduce anch'esso una norma transitoria che contrasta o comunque non è coordinata con l'articolo 126 della Costituzione, prevedendo una transitoria ipotesi di scioglimento dei consigli regionali, anche qui, fra l'altro, non necessitata dall'articolo 1 bensì dall'inserimento nella norma transitoria dell'imposizione dell'elezione diretta del Presidente della regione;

che si ha così un articolo 2, non previsto in funzione della modifica costituzionale di cui all'articolo 1, ma che si giustifica solo in se stesso ed in funzione della scelta, contrastante con l'affermata autonomia, di imporre una costruzione presidenzialista;

che il comma 6 dell'articolo 2, nel confuso tentativo di evitare vuoti legislativi che il testo proposto conduce a determinare, prevede poi una deroga alla deroga, entrambe in contrasto con i principi

che l'articolo 1 tende ad affermare. Poiché infatti l'articolo 2, in deroga all'articolo 1, impone leggi elettorali per il 1995 che prevedano l'elezione a suffragio universale del Presidente e basata su un sistema prevalentemente uninominale e maggioritario, dalla sua approvazione deriverebbe la incostituzionalità sopravvenuta della legge elettorale vigente. Il testo, per cercare di evitare il possibile vuoto legislativo, prevede una insostenibile sopravvivenza delle vecchie norme viziate da incostituzionalità conseguente proprio ai principi previsti dal nuovo testo costituzionale;

che l'imposizione della scelta presidenzialista operata con l'articolo 2 del progetto di legge contrasta con un assetto generale delle norme costituzionali;

che con la proposta modifica dell'articolo 122 possono determinarsi condizioni di « regioni monocolori » che escludono cioè ogni rappresentanza delle minoranze ed ogni pluralità della partecipazione politica, in aperto spregio dei principi fondamentali di democrazia consacrati dalla Costituzione;

che la modifica dell'articolo 122 deve essere necessariamente inserita nel quadro di un complessivo intervento di revisione del titolo quinto della Costituzione. La discussione sull'ordinamento complessivo delle autonomie, dei loro poteri e del coordinamento con l'insieme dell'ordinamento statale comprende anche la valutazione sugli autonomi poteri statutari di organizzazione e sui sistemi elettorali che invece, esaminati a sé, determinano distonie e incoerenze possibili con il quadro generale che si affermerà;

delibera

di non procedere all'esame del progetto di legge di modifica dell'articolo 122 della Costituzione.

Crucianelli, Guerra.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 22 settembre 1994.**

Acierno, Aloï, Anedda, Ayala, Barzanti, Biondi, Brugger, Colombini, Comino, Costa, Evangelisti, Fiori, Gasparri, Ghigo, Gnutti, Maroni, Martino, Matteoli, Mazzetto, Michelini, Neri, Oberti, Tiziana Parenti, Tattarini, Teso, Tremaglia, Urbani, Widmann.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 21 settembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCALISI ed altri: « Norme per il reclutamento del personale direttivo della scuola » (1272);

ANGHINONI ed altri: « Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici » (1273);

MASSIDDA ed altri: « Norme per la promozione dell'informazione e il divieto della pubblicità commerciale in materia sanitaria » (1274);

CASCIO: « Ordinamento della professione di pedagoga e istituzione del relativo albo professionale » (1275);

BONAFINI: « Abolizione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici » (1276);

MICHIELON: « Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica » (1277);

HÜLLWECK: « Istituzione delle federazioni regionali degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri » (1278);

MUZIO ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto » (1279);

LEONARDELLI e MOLINARO: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in tema di referendum previsti dall'articolo 132 della Costituzione » (1280);

RUFFINO ed altri: « Norme per la dismissione di beni del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate » (1281);

BERLINGUER ed altri: « Nuove norme in materia di immigrazione, collocamento e soggiorno dei cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, nonché in materia di tutela e di asilo politico » (1282);

SBARBATI ed altri: « Norme per l'esercizio dell'attività e della professione giornalistica » (1283);

MARTINAT ed altri: « Norme in materia di revisione periodica degli autoveicoli circolanti » (1284);

MARTINAT ed altri: « Norme in materia di caratteristiche ottimali dei com-

bustibili convenzionali ai fini della riduzione delle emissioni nell'atmosfera » (1285).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 21 settembre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 472. — Senatore RIZ: « Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato » (*approvata dal Senato*) (1286).

Sarà stampata e distribuita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'E-FIM » (1012).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla III Commissione (Esteri):

S. 535: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della

Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonché dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992 » (*approvato dal Senato*) (1234) (*Parere della I, della II e della VI Commissione*);

S. 536: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con Atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992 » (*approvato dal Senato*) (1235) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

DI LUCA ed altri: « Norme per l'utilizzazione di finanziamenti privati nella realizzazione e nel risanamento di opere di pubblica utilità » (1000) (*Parere della I, della II, della V, della VII e della VIII Commissione*).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di

legge è deferito alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente:

« Disposizioni in materia di usura » (1242) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 del regolamento, la presentazione della relazione per l'Assemblea del suddetto disegno di legge dovrà avvenire entro il 30 settembre 1994.

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 16 luglio 1994 al 31 agosto 1994 (da L 182 a L 226 e da C 193 a C 244) sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla II Commissione (Giustizia):

COM(94)128 — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali di telecomunicazione con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili;

COM(94)214 — Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

alla III Commissione (Affari esteri):

COM(94)232 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce i casi in cui può essere concessa la franchigia dai dazi all'importazione o all'esportazione;

COM(94)153 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo a interventi in favore delle foreste tropicali;

COM(94)287 — Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i visti;

alla V Commissione (Bilancio):

COM(94)288 — Proposta modificata di Regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

COM(94)338 — Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

RACCOMANDAZIONE 94/480/CE — Raccomandazione del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativa agli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità;

alla VI Commissione (Finanze):

COM(94)153 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo a interventi in favore delle foreste tropicali;

COM(94)147 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'aliquota delle accise applicabili ai carburanti derivati da prodotti agricoli;

POSIZIONE COMUNE 24/94 — Posizione comune (CE) n. 24/94 del 6 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi

di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale;

COM(94)283 — Proposta modificata di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto;

COM(94)329 — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

alla VII Commissione (Cultura):

DIRETTIVA 94/38/CE — Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 93/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

alla VIII Commissione (Ambiente):

COM(94)179 — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali;

COM(94)153 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo a interventi in favore delle foreste tropicali;

POSIZIONE COMUNE 21/94 — Posizione comune (CE) n. 21/94 dell'8 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'arti-

colo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio, che modifica la direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

POSIZIONE COMUNE 22/94 — Posizione comune (CE) n. 22/94 dell'8 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio, recante adozione di un programma quadriennale (1994-1997) concernente la componente ambientale delle statistiche della Comunità;

COM(94)109 — Proposta di direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione delle qualità dell'aria ambiente;

COM(93)680 — Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità ecologica delle acque;

POSIZIONE COMUNE 26/94 — Posizione comune (CE) n. 26/94, dell'11 luglio 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;

alla IX Commissione (Trasporti):

COM(94)203 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3928/92 che istituisce un programma pilota di osservazione NAFO applicabile ai pescherecci della Comunità che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO);

COM(94)220 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla creazione di un sistema europeo di notifica delle navi nelle zone marittime degli Stati membri della Comunità;

COM(94)237 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori;

COM(94)128 — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali di telecomunicazione con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di servizi integrati) e alle reti digitali radio-mobili;

COM(94)252 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;

COM(94)275 — Proposta di direttiva del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare;

COM(94)316 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie;

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzazione dell'infrastruttura;

COM(94)340 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;

COM(94)323 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e la direttiva 88/599/CEE del Consiglio relativi all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

DIRETTIVA 94/20/CE — Direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli;

alla X Commissione (Attività produttive):

COM(94)278 — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la proposta della Commissione per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

COM(94)267 — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai lavori in metalli preziosi;

POSIZIONE COMUNE 19/94 — Posizione comune (CE) n. 19/94 dell'8 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi;

POSIZIONE COMUNE 20/94 — Posizione comune (CE) n. 20/94 dell'8 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici;

POSIZIONE COMUNE 25/94 — Posizione comune (CE) n. 25/94, del 16 giugno 1994, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

POSIZIONE COMUNE 29/94 — Posizione comune (CE) n. 29/94, del 16 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la

Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

POSIZIONE COMUNE 30/94 — Posizione comune (CE) n. 30/94, del 27 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

DIRETTIVA 94/27/CE — Direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

alla XI Commissione (lavoro):

COM(94)228 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla istituzione di un comitato europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;

COM(94)284 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici — Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 89/391/CEE;

POSIZIONE COMUNE 32/94 — Posizione comune (CE) n. 32/94, del 18 luglio 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;

DIRETTIVA 94/33/CE — Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

alla XII Commissione (Affari sociali):

POSIZIONE COMUNE 19/94 — Posizione comune (CE) n. 19/94 dell'8 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi;

POSIZIONE COMUNE 20/94 — Posizione comune (CE) n. 20/94 dell'8 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici;

POSIZIONE COMUNE 23/94 — Posizione comune (CE) n. 23/94 del 2 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l'estensione del programma « l'Europa contro l'AIDS »;

COM(94)298 — Proposta modificata di direttiva (Euratom) del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

COM(94)284 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici — Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 89/391/CEE;

COM(94)372 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

POSIZIONE COMUNE 29/94 — Posizione comune (CE) n. 29/94, del 16 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

POSIZIONE COMUNE 30/94 — Posizione comune (CE) n. 30/94, del 27 giugno 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

DIRETTIVA 94/27/CE — Direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/

CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

DIRETTIVA 94/29/CE — Direttiva 94/29/CE del Consiglio del 23 giugno 1994, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine alimentari;

DIRETTIVA 94/30/CE — Direttiva 94/30/CE del Consiglio, del 24 giugno 1994, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime;

DIRETTIVA 94/37/CE — Direttiva 94/37/CE della Commissione, del 22 luglio 1994, recante modificazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

DIRETTIVA 94/40/CE — Direttiva 94/40/CE della Commissione, del 22 luglio 1994, recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali;

DIRETTIVA 94/41/CE — Direttiva 94/41/CE della Commissione, del 18 luglio 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

DIRETTIVA 94/33/CE — Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

DIRETTIVA 94/38/CE — Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa

ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

COM(94)117 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante la riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo;

COM(94)252 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;

COM(94)292 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

COM(94)293 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei beta-agonisti nelle produzioni animali;

COM(94)294 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;

COM(94)295 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

COM(94)315 — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 64/433/CEE del Consiglio relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche;

POSIZIONE COMUNE 27/94 — Posizione comune (CE) n. 27/94, dell'11 luglio 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che istituisce

un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane;

COM(94)313 — Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla circolazione di prodotti per l'alimentazione degli animali che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE, 91/516/CEE, 92/87/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE;

COM(94)279 — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti;

COM(94)371 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della nutrizione animale;

DIRETTIVA 94/29/CE — Direttiva 94/29/CE del Consiglio del 23 giugno 1994, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine alimentare;

DIRETTIVA 94/30/CE — Direttiva 94/30/CE del Consiglio, del 24 giugno 1994, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime;

DIRETTIVA 94/37/CE — Direttiva 94/37/CE della Commissione, del 22 luglio 1994, recante modificazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

DIRETTIVA 94/42/CE — Direttiva 94/42/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

DIRETTIVA 94/39/CE — Direttiva 94/39/CE della Commissione, del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

DIRETTIVA 94/40/CE — Direttiva 94/40/CE della Commissione, del 22 luglio 1994, recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali;

DIRETTIVA 94/41/CE — Direttiva 94/41/CE della Commissione, del 18 luglio 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

COM(94)249 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane;

COM(94)259 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1200/90 relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele.

Approvazione in Commissione.

La XIII Commissione permanente (Agricoltura), nella seduta del 14 settembre 1994, ha approvato, ai sensi dell'articolo, 127 del regolamento, il documento finale a conclusione dell'esame del seguente atto comunitario:

94/28/CEE — Direttiva del Consiglio del 23 giugno 1994 che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (doc. XVIII, n. 2).

Questo documento, a norma del medesimo articolo 127 del regolamento, sarà

stampato, distribuito e comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 14 settembre 1994, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Montorfano (Como), Calvanico (Salerno), Massa (Massa Carrara), Ivrea (Torino), Sorisole (Bergamo), Cervinara (Avellino), Oppeano (Verona), Casalserugo (Padova), Granaglione (Bologna), Vernole (Lecce), Pieve del Cairo (Pavia), Girifalco (Catanzaro), Selargius (Cagliari), Ischitella (Foggia), Moriago della Battaglia (Treviso), Novoli (Lecce), Pisa, Morbegno (Sondrio), Sondrio, Santa Croce di Magliano (Campobasso), Cernobbio (Como), Bareggio (Milano), Basiglio (Milano), Villa d'Adda (Bergamo), Impruneta (Firenze), Torre Orsaia (Salerno), Fondi (Latina), Pontinia (Latina), Taurisano (Lecce), Campomarino (Campobasso) e Isole Tremiti (Foggia).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 15 e 16 settembre 1994, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha altresì comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Martina Franca (Taranto), Serrata (Reggio Calabria), Albignasego (Padova), Sant'Agello (Napoli), Oliveto Lario (Como), Feisoglio (Cuneo), Nerviano (Milano), Trezzano sul Naviglio (Milano), Senigallia (Ancona), Maddaloni (Caserta), Quinzano d'Oglio (Brescia), Castel D'Azzano (Verona), Guglionesi (Campobasso), Spezzano Piccolo (Cosenza), Chiaravalle (Ancona), Calolziocorte (Bergamo), Villa d'Ogna

(Bergamo), Ripacandida (Potenza), Semproniano (Grosseto), Atena Lucana (Salerno), Villimpenta (Mantova), Bucciano (Benevento), Sordio (Milano), Altidona (Ascoli Piceno), San Donà del Piave (Venezia), Sestri Levante (Genova), Leporano (Taranto), Fragagnano (Taranto), Solignano (Parma), Mediglia (Milano), Viareggio (Lucca), Collepasse (Lecce), Grottammare (Ascoli Piceno), Locorotondo (Bari), Sezze (Latina), Spongano (Lecce), Palma Campania (Napoli), Pompu (Oristano), Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), Castilenti (Teramo), Cave (Roma), Serina (Bergamo), Telgate (Bergamo), Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), Mareno di Piave (Treviso) e Priverno (Latina).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, la richiesta di parere parlamentare sul programma di interventi per l'adeguamento

delle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza. Variante al programma e relativo piano finanziario.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente). Tale parere dovrà essere espresso entro il 22 ottobre 1994.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di una interpellanza e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta dell'8 settembre 1994, pagina 1100, prima colonna, alle righe ventisettesima e ventottesima, deve leggersi: « decreto-legge 20 dicembre 1993 » e non: « decreto-legge 22 dicembre 1993 », come stampato.